



COMUNE DI PONGOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 13.04.2015

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SRL RAPPRESENTATO DALLA SOCIETÀ DI SERVIZI ACLI SERVICE BRESCIA S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE "ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE".

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati oggi convocati in seduta i Componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	SEGHEZZI	ALESSANDRO GIUSEPPE	SINDACO	P	
2	MARCHETTI	JACOPO	ASSESSORE	P	
3	BOCCHI	PAOLO	ASSESSORE	P	
4	BERTOLI	DANIELA MARIA	ASSESSORE	P	
5	BAGLIONI	SAVINO MARIO	ASSESSORE	P	

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. //.

Assume la presidenza il Sig. SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE in qualità di SINDACO/PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. UMBERTO DE DOMENICO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Immediatamente eseguibile	SI	Soggetta a ratifica	NO
---------------------------	----	---------------------	----

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SRL RAPPRESENTATO DALLA SOCIETÀ DI SERVIZI ACLI SERVICE BRESCIA S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE "ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

1. che il D.C.P.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche
2. che ai sensi del D.P.C.M. N. 159/2013 ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato
3. che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del D.C.P.M. n. 159/2013 la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio ovvero direttamente al cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS
4. che gli articoli 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n. 448, modificati dalla legge 17.05.1999 n. 144, hanno disposto la concessione di un assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori e un assegno di maternità alle madri (quest'ultimo disciplinato dall'art. 74 del D.Lgs n. 151/2001)
5. che la legge 6 agosto 2013 n. 97, capo III recependo la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, all'art. 13, comma 1, recita: "All'art. 65, comma 1, della legge 23 Dicembre 1998, n. 448, le parole: "cittadini italiani residenti" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente", introducendo per i soggiornanti di lungo periodo il principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari con riferimento alle prestazioni socio-assistenziali
6. che il Comune, in base al DM 25 Maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;

7. che il Comune, che eroga servizi agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
8. che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, il rilascio dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE e dell'ISEE
9. che il CAF ACLI, in base al D.lgs. Luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 Dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00035;
10. che in base all'art. 11 del DM 31 Maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
11. che il CAF ACLI., sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società Acli Service Brescia S.r.l., con apposita convenzione, l'attività di assistenza e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
12. che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF ACLI, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la loro trasmissione all'INPS;

PRESO ATTO della nota - protocollo n. 2887 del 12.03.2015 – pervenutaci dall'ACLI Service Brescia s.r.l. – convenzionata con il CAF ACLI - con sede a Brescia in via Spalto San Marco 37/bis con cui viene trasmessa lo schema di convenzione per la gestione delle pratiche "Assegno di Maternità e Nucleo Familiare";

RAVVISATA pertanto la necessità di rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale abilitato per la raccolta e l'invio tramite procedura telematica, delle domande dei cittadini relative alle pratiche riguardanti l'assegno di maternità e nucleo familiare;

RITENUTO di individuare nel CAF ACLI S.r.l. con sede a Roma Via G. Marcora n.18/20, rappresentato dalla Società di Servizi Acli Service Brescia S.r.l. con sede a Brescia in via Spalto San Marco 37/bis con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante Roberto Rossini per la raccolta e successiva trasmissione a mezzo procedura telematica delle domande relative alle pratiche riguardanti l'assegno di maternità e nucleo familiare, sulla scorta dell'ottima collaborazione instaurata nel corso degli anni;

PRESO ATTO che per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 10,00 (IVA 22% inclusa) per ogni pratica trasmessa dal CAF;

VISTA l'allegato schema di convenzione con il CAF ACLI srl, composto da n. 7 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTI:

1. il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. l'art. 3 della Legge 03 agosto 1990 n. 241;

3. il vigente Statuto Comunale;
4. il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI:

1. il parere favorevole, espresso ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione, Dott. Umberto De Domenico;
2. il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, Dott. Umberto De Domenico;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97 - 2° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti,

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con CAF ACLI S.r.l. con sede a Roma Via G. Marcora n.18/20, rappresentato dalla Società di servizi Acli Service Brescia S.r.l. con sede a Brescia in via Spalto San Marco 37/bis composto da n. 7 articoli ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale per le pratiche riguardanti "assegno di maternità e nucleo familiare" (Allegato "A");
2. di dare atto che la convenzione avrà la durata a decorrere dal 01/01/2015 al 31/01/2016;
3. dare atto che l'impegno di spesa di € 250,00 IVA compresa sarà adottato con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Generali, con imputazione al capitolo 1226.01, intervento 1.10.04.03 del bilancio dell'anno di competenza;
4. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell' art. 125 del D.L.gs, n. 267/2000;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- 4° comma del D.L.gs, n. 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:**

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SRL RAPPRESENTATO DALLA SOCIETÀ DI SERVIZI ACLI SERVICE BRESCIA S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE "ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE".

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data, 13.04.2015



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Segretario Comunale
Dott. Umberto De Domenico

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:**

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SRL RAPPRESENTATO DALLA SOCIETÀ DI SERVIZI ACLI SERVICE BRESCIA S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE "ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE".


Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data, 13.04.2015



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Segretario Comunale
Dott. Umberto De Domenico

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRATICHE SOCIALI AGEVOLATE
(ISEE, ISEE assegni)**

TRA

Il Comune di _____

^e
il CAF ACLI S.r.l., p.iva 04490821008 iscrizione all'albo n° 00035 con sede in Roma Via G. Marcora n. 18/20 in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla Società di servizi Acli Service Brescia S.r.l. con sede operativa in via Spalto San Marco 37/bis - 25121 Brescia telefono 030.2409884 fax 030.2409848 indirizzo email caf@aclibresciane.it indirizzo pec brescia@pec.caf.acli.it nella persona del legale rappresentante Rossini Roberto;

PREMESSO

- Che il D.C.P.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche
- Che ai sensi del D.P.C.M. N. 159/2013 ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del D.C.P.M. n. 159/2013 la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio ovvero direttamente al cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS
- che gli articoli 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n. 448, modificati dalla legge 17.05.1999 n. 144, hanno disposto la concessione di un assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori e un assegno di maternità alle madri (quest'ultimo disciplinato dall'art. 74 del D.Lgs n. 151/2001)
- che la legge 6 agosto 2013 . 97 , capo III recependo la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, all'art. 13,

comma 1, recita: "All'art. 65, comma 1, della legge 23 Dicembre 1998, n. 448, le parole: "cittadini italiani residenti" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente", introducendo per i soggiornanti di lungo periodo il principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari con riferimento alle prestazioni socio-assistenziali

- Che il Comune, in base al DM 25 Maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, che eroga servizi agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, il rilascio dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE e dell'ISEE
- Che il CAF ACLI, in base al D.lgs. Luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 Dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00035;
- Che in base all'art. 11 del DM 31 Maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF ACLI, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società Acli Service Brescia S.r.l., con apposita convenzione, l'attività di assistenza e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF ACLI, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la loro trasmissione all'INPS;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori;

In particolare, la Società effettuerà:

- L'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- La compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- La verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e l'ISEE;
- La trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto
- L'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

Art. 2

Il CAF per l'espletamento di questo servizio:

- Farà pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio cittadino, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del Comune
- utilizzerà il marchio proprio per individuare le sedi e tutta la modulistica eventualmente occorrente, non fornita dal Comune
- non potrà richiedere al cittadino ulteriori compensi né prestazioni di qualsiasi natura, pena la risoluzione immediata della presente convenzione e con tutte le eventuali responsabilità civili e penali

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni in oggetto del presente accordo e sulle sedi CAF (della Società) operative,

aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;

- Fornire al CAF (alla Società) le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE.

Art. 4

- Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati

Art. 5

- Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione

Art. 6

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere :

- **Euro 10,00 (IVA 22% inclusa)** per le attività di cui all'art. 1 della presente convenzione

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione annuale della fattura.

Art. 7

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2015 al 31/01/2016.

Le parti si impegnano a rivedere il presente accordo nel caso di variazioni normative o di prassi intervenute successivamente alla firma ma prima della scadenza.

Lì _____

per L'Amministrazione Comunale

per il CAF ACLI
il Legale Rappresentante

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



COPIA

F.TO
IL SINDACO
ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, verrà affissa in copia all'Albo Comunale il giorno **21 APR. 2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pontoglio, li **21 APR. 2015**

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125, 1° comma, D.LGS. 18/08/2000, N.267)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell'art.125, 1° comma, D.LGS. 18/08/2000, N.267, come da elenco n. **10 - 2015** delib. g.c.

Pontoglio, li **21 APR. 2015**

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pontoglio, li

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Pontoglio, li **21 APR. 2015**



IL SEGRETARIO COMUNALE